



# **TCS Protezione giuridica circolazione**

Condizioni generali  
d'assicurazione

Edizione 2013

Le disposizioni elencate qui di seguito regolano i diritti e gli obblighi delle due parti al contratto. Inoltre il contratto è subordinato alla Legge federale sul contratto d'assicurazione nonché all'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.

Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista Protezione giuridica SA (in seguito: «Assista») a procurarsi e a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla liquidazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista ha facoltà di raccogliere informazioni utili presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Se la liquidazione del caso giuridico lo richiede, i dati potranno essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero. Assista s'impegna a trattare nella più totale riservatezza le informazioni ottenute.

L'assicurato autorizza Assista ad usare metodi di comunicazione elettronici come le e-mail, i fax, ecc., per comunicare con gli assicurati e le altre parti contraenti, salvo obiezione espressa dell'assicurato. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista respinge ogni responsabilità relativa al ricevimento, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da terzi non autorizzati, di informazioni e dati di ogni natura trasmessi per via elettronica.

I dati relativi al contratto d'assicurazione (nome, indirizzo, numero di telefono e anno di nascita del contraente nonché delle persone della medesima economia domestica) sono registrati presso il Touring Club Svizzero, il quale può disporne a fini promozionali.

Per permettere una più facile lettura delle presenti Condizioni generali d'assicurazione, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste designazioni valgono anche per le persone di sesso femminile.

## Sommario

### Disposizioni generali

1. Parti contraenti	Pagina 04
2. Persone assicurate	Pagina 04
3. Qualità assicurate	Pagina 05
4. Inizio e fine dell'assicurazione	Pagina 05
5. Prestazioni assicurate	Pagina 06
6. Copertura territoriale	Pagina 09
7. Copertura temporale	Pagina 10
8. Premi	Pagina 11
9. Comunicazioni	Pagina 11

### Protezione giuridica circolazione

10. Rischi	Pagina 12
------------	-----------

### Annuncio e gestione di un caso giuridico

11. Annuncio	Pagina 16
12. Gestione	Pagina 16
13. Libera scelta dell'avvocato	Pagina 16
14. Procedimento arbitrale	Pagina 17
15. Violazione degli obblighi	Pagina 18

# Disposizioni generali

## 1. Parti contraenti

### Assicuratore

Assista Protezione giuridica SA, Vernier/Ginevra (in seguito: «Assista»).

### Contraente

Persona fisica, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

## 2. Persone assicurate

La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta dal contraente tra le seguenti:

### Assicurazione Individuale

copre esclusivamente il contraente.

### Assicurazione Famiglia

copre il contraente e le persone che vivono nella stessa economia domestica con lui, ossia:

- il coniuge o la persona che ne fa le veci,
- i figli,
- le persone a carico.

Sono ugualmente assicurati:

- i figli di meno di 25 anni compiuti, che mantengono il loro domicilio presso i genitori assicurati ma che al fine di poter svolgere la loro formazione soggiornano in un luogo diverso;
- i passeggeri di veicoli condotti dall'assicurato, domiciliati in Svizzera e trasportati gratuitamente.

## 3. Qualità assicurate

Le persone assicurate sono coperte in qualità di:

- a. conducenti autorizzati** di qualsiasi veicolo a motore immesso nella circolazione stradale, così come ogni natante utilizzato a scopo privato;
- b. proprietari, detentori di veicoli** destinati alla circolazione stradale, ivi compresi roulotte e rimorchi, nonché natanti utilizzati a scopo privato. I veicoli devono essere immatricolati a nome proprio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; oppure essere ivi stazionati al momento dell'evento coperto dalla presente assicurazione, se non immatricolati;
- c. parti ad un contratto** secondo l'art. 10.1e e art. 10.1f;
- d. pedoni, ciclisti, cavalieri e utilizzatori di qualsiasi mezzo di locomozione** quali pattini a rotelle, sci a rotelle, skateboard o monopattino immesso nella circolazione stradale;
- e. passeggeri** di qualsiasi mezzo di trasporto;
- f. detentori** di una licenza di condurre riconosciuta in Svizzera per veicoli destinati alla circolazione stradale o alla navigazione a scopi privati.

## 4. Inizio e fine dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

L'assicurazione è valida un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto:

- fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista.



#### 4.1 Rescissione in seguito a un sinistro

Per ogni caso giuridico che dà luogo ad una prestazione di Assista, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.

In caso di rescissione del contratto, la copertura assicurativa cessa quattordici giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.

Se è Assista a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato all'assicurato. Se è l'assicurato a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene rimborsato a meno che la disdetta avvenga durante il primo anno di assicurazione.

#### 4.2 Risoluzione del contratto di assicurazione

Assista recede dal contratto in particolare:

- se l'assicurato non ha versato il premio entro il termine legale nonostante il sollecito di pagamento e Assista ha rinunciato a procedere all'incasso dello stesso;
- in caso di frode assicurativa.

## 5. Prestazioni assicurate

### 5.1 Prestazioni interne

Nell'ambito di un caso giuridico coperto gli specialisti di Assista, avvocati e giuristi, garantiranno la loro consulenza e provvederanno alla difesa degli interessi dell'assicurato. Assista si prende a carico dei costi relativi alle prestazioni interne.

### 5.2 Prestazioni esterne

Assista garantisce all'assicurato, fino a concorrenza dell'importo di CHF 300 000.– per ogni caso giuridico coperto, rispettivamente di CHF 50 000.– in copertura mondo (art. 6.4.), la presa a carico delle seguenti spese:

- a. **le spese e gli onorari d'avvocato** preprozessuali o processuali;
- b. **le spese di perizia** ordinate da Assista o dal tribunale;
- c. **le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie** imposte all'assicurato, comprese le tasse e spese di giustizia nell'ambito di una procedura penale o amministrativa;
- d. **le indennità giudiziarie** dovute alla controparte e imposte all'assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all'assicurato spettano ad Assista;
- e. **le spese di trasferta** dell'assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte al processo, nella misura in cui queste spese siano superiori a CHF 100.– (conformemente alle tariffe dei trasporti pubblici). In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo nella misura in cui siano stati concordati in anticipo con Assista;
- f. **le spese d'interprete per traduzioni da lui effettuate**, nel caso in cui queste sono state ordinate da un tribunale o da una autorità;
- g. **le spese d'incasso** delle indennità accordate all'assicurato fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura d'incasso abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista si limitano ad un ammontare massimo di CHF 5 000.–;
- h. **le spese di una mediazione** d'intesa con Assista;
- i. **la cauzione penale** allo scopo di evitare una detenzione preventiva a seguito di un sinistro coperto. Questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

Qualora diverse procedure risultino da uno stesso sinistro o da fatti ad esso collegati, sono considerate in maniera globale come un unico caso giuridico.



### 5.3 Limitazioni delle prestazioni

#### a. Valore litigioso minimo nell'ambito del diritto civile

Il servizio giuridico di Assista fornisce all'assicurato i consigli necessari alla risoluzione del caso e difende i suoi interessi (prestazioni interne ai sensi dell'art. 5.1), indipendentemente dal valore litigioso.

Per quanto attiene i litigi di natura di diritto civile, la presa a carico delle prestazioni esterne ai sensi dell'art. 5.2. è garantita se il valore litigioso è superiore a CHF 2000.–. Se il valore litigioso è inferiore a CHF 2000.–, la presa a carico delle prestazioni esterne è garantita unicamente se nei confronti dell'assicurato è stata intrapresa un'azione giudiziaria e la parte avversa è difesa da un avvocato.

#### b. Limitazione concernente i natanti nell'ambito del diritto dei contratti

Per i litigi derivanti dai contratti (art. 10.1d, 10.1e e 10.1f), la copertura assicurativa per i natanti è garantita integralmente ai sensi dell'art. 5.2 fino a concorrenza di un valore litigioso di CHF 50 000.–. Al di là di questo valore, la presa a carico viene stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra la somma di CHF 50 000.– e l'importo del valore litigioso. Questo si intende come la somma dei crediti e non delle eventuali pretese parziali. In caso di domanda riconvenzionale i valori litigiosi vanno sommati. (Quindi, per esempio, se il valore litigioso ammonta a CHF 100 000.–, la presa a carico sarà pari alla metà delle spese effettive, vale a dire CHF 50 000.– / CHF 100 000.–.)

### 5.4 Riduzione delle prestazioni

In caso di colpa grave o intenzionalità, Assista si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni proporzionalmente al grado della colpa.

### 5.5 Prestazioni non assicurate

#### Assista non prende a carico:

- il danno che l'assicurato ha subito;
- le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;

- le multe alle quali l'assicurato viene condannato;
- le spese delle analisi del sangue o di analisi analoghe nonché le spese di esami medici, ordinati nel quadro di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa;
- le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

## 6. Copertura territoriale

In funzione del rischio assicurato (art. 10.1 a-g) le diverse coperture territoriali sono le seguenti:

### 6.1 Svizzera

La copertura Svizzera è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che il tribunale competente sia ubicato nei territori appena menzionati, che il diritto di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile.

Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo di CHF 300 000.–.

### 6.2 UE/SEE

La copertura UE/SEE è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera e nei paesi membri dell'UE o dello SEE (Unione Europea o Spazio Economico Europeo) a condizione che il tribunale competente per la difesa degli interessi dell'assicurato sia ubicato nei territori appena menzionati, che il diritto comunitario o nazionale di uno di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile.

Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo di CHF 300 000.–.

### 6.3 Europa

La copertura Europa è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera, nel resto dell'Europa (ad Est fino ai monti Urali) e negli stati confinanti



col Mediterraneo, a condizione che il tribunale competente per la difesa degli interessi dell'assicurato sia ubicato nei territori appena menzionati, che il diritto comunitario europeo o nazionale di uno di questi paesi sia applicabile e che la decisione della controversia sia ivi eseguibile.

Assista garantisce la presa a carico delle spese fino ad un importo di CHF 300 000.–.

#### 6.4 Mondo

La copertura Mondo è valida per i casi giuridici sopraggiunti in tutti quei paesi che non sono compresi dalla copertura Europa.

Nell'ambito di questa copertura, le prestazioni di Assista sono limitate all'importo di CHF 50 000.–.

## 7. Copertura temporale

### 7.1 Data determinante

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto e che vengono annunciati ad Assista durante questo periodo.

È considerata come data determinante:

**a. nel diritto della responsabilità civile:**

la data dell'evento che ha provocato il danno.

**b. nel diritto delle assicurazioni:**

la data dell'evento che richiama il diritto a una prestazione assicurativa; in particolare, per quanto attiene le prestazioni in relazione ad un danno alla salute subito a seguito di un incidente, è la data dell'incidente a costituire la data determinante.

**c. nel diritto dei contratti:**

la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale.

**d. nel diritto penale e penale-amministrativo:**

la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale.

### 7.2 Termine di attesa

I litigi che insorgono durante i primi 3 mesi di validità della polizza assicurativa e derivanti da contratti sono esclusi dalla copertura.

Il termine di attesa non si applica tuttavia nel caso in cui sia stata stipulata in precedenza un'assicurazione per lo stesso rischio presso un altro assicuratore e non ci sia stata interruzione di copertura.

## 8. Premi

**a. Pagamento**

Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

Gli ulteriori premi devono essere pagati entro la data di scadenza.

**b. Modifica**

In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio al più tardi 30 giorni prima della data di scadenza.

Se la polizza non è rescissa dall'assicurato al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato.

**c. Rimborso**

Nel caso di una rescissione del contratto da parte di Assista durante l'anno assicurativo, Assista rimborsa il premio non utilizzato.

## 9. Comunicazioni

Le comunicazioni di Assista al contraente sono validamente notificate all'ultimo indirizzo noto ad Assista. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere immediatamente comunicato ad Assista.

Le comunicazioni del contraente e degli assicurati ad Assista devono essere indirizzate a: Assista Protezione giuridica SA, chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/Ginevra, oppure a uno dei servizi giuridici.



# Protezione giuridica circolazione

## 10. Rischi

### 10.1 Rischi assicurati

#### a. Diritto penale e penale-amministrativo

Difesa dell'assicurato nell'ambito di procedure penali o penali-amministrative dirette contro di lui in seguito a violazioni pretese o effettive della legislazione sulla circolazione stradale o nautica. Se l'assicurato viene accusato di una infrazione intenzionale, l'assicuratore non fornisce alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva e senza messa a carico di spese, l'assicurato venga integralmente prosciolto, nel merito, dall'accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile allorché questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento danni inerenti lesioni corporali subite a seguito di un incidente coperto dalla presente assicurazione. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

Procedure amministrative in merito alla licenza di condurre, al divieto di circolare e alla licenza di circolazione di veicoli immatricolati a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; nonché in merito all'imposizione fiscale di questi veicoli. La copertura Europa si applica a questi litigi.

#### b. Diritto della responsabilità civile

Pretese legali dell'assicurato - che beneficia di una delle qualità menzionate all'art. 3 - in risarcimento del danno (compreso un eventuale torto morale) da lui subito al momento di un evento per il quale un terzo risponde extra contrattualmente, ivi comprese richieste di risarcimento danni dell'assicurato derivanti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

#### c. Diritto dei pazienti

Pretese dell'assicurato contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento di lesioni corporali conseguenti un incidente coperto dalla presente assicurazione. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi, allorché questi derivano da trattamenti di urgenza. Per i trattamenti non urgenti, si applica la copertura Svizzera.

#### d. Diritto delle assicurazioni

Litigi dell'assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse pensioni, private o pubbliche, stabilite in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un evento coperto dalla presente assicurazione. La copertura Svizzera si applica a questi litigi.

#### e. Diritto dei contratti legati ai veicoli

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):

- compravendita, leasing,
- riparazione/manutenzione,
- prestito

di veicoli immatricolati a nome dell'assicurato;

- litigi contrattuali dell'assicurato inerenti l'utilizzo di offerte nell'ambito della mobilità combinata (carsharing, carpooling, ecc.).

La copertura UE/SEE si applica a questi litigi.

Litigi dell'assicurato nella sua qualità di proprietario o detentore di veicoli automobilistici o nautici ai sensi dell'art. 3 b, derivanti dalla locazione di un garage, di un posteggio o di un posto barca. La copertura Svizzera si applica a questi litigi.



**f. Diritti del viaggiatore**

Litigi dell'assicurato risultanti dai seguenti contratti (lista esaustiva):

- carta di credito (utilizzata durante un viaggio all'estero),
- trasporto di bagagli e di persone,
- viaggio a prezzo forfetario,
- alberghi,
- locazione temporanea (massimo 3 mesi) di un appartamento o di una casa per le vacanze che l'assicurato utilizza per propria necessità.
- noleggio o prestito di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica;
- trasporto di veicoli ai sensi dell'art. 3b, nonché di veicoli noleggiati o prestati. Le coperture Europa e Mondo si applicano a questi litigi.

**g. Diritti reali**

Litigi di diritto privato derivanti dalla proprietà, dal possesso o altri diritti reali concernenti un veicolo automobilistico o nautico dell'assicurato ai sensi dell'art. 3b. La copertura UE/SEE si applica a questi litigi.

**10.2 Rischi non assicurati ed esclusioni generali****a. Gli ambiti giuridici non menzionati dall'art. 10.1 a-g.****b. Diritto dei contratti**

- i litigi risultanti da contratti conclusi dall'assicurato a scopo commerciale.

**c. Esclusioni generali**

- la difesa dell'assicurato in qualità di conducente di un veicolo automobilistico o nautico se non possedeva, al momento del sinistro, la necessaria licenza di condurre o di navigazione;

- le controversie in relazione alla partecipazione a delle corse, rallies e altre competizioni di ogni genere, allenamenti compresi, con veicoli automobilistici o nautici;
  - litigi in relazione alle procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli automobilistici o nautici;
  - l'incasso di crediti;
  - la difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuali avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato;
  - i litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
  - le controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte a risse o tafferugli;
  - le controversie in relazione alla perpetrazione di crimini e altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi;
  - le controversie risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché i cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo;
  - le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali;
  - i litigi con gli avvocati, periti, ecc. incaricati nell'ambito di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista.
- d.** Fanno ugualmente parte dei rischi non assicurati le azioni in responsabilità, le procedure penali e penali-amministrative e ogni altra procedura simile in relazione alle esclusioni sopra citate.



# Annuncio e gestione di un caso giuridico

## 11. Annuncio

L'assicurato notifica, il più presto possibile, il caso giuridico per il quale intende usufruire delle prestazioni di Assista.

Se viene conferito mandato ad un avvocato, se viene avviata un'azione giudiziaria o interposto un ricorso prima che Assista abbia dato la sua approvazione, Assista può rifiutare integralmente la presa a carico dei costi.

## 12. Gestione

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e avvia tutte le misure necessarie per difendere i suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre, consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili.

L'assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative condotte da Assista. In particolare egli non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non effettua alcuna transazione.

## 13. Libera scelta dell'avvocato

Quando l'assicurato lo richiede, egli può, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte di Assista, scegliere e incaricare liberamente un avvocato territorialmente competente, se l'intervento di un avvocato si rende a quel momento necessario per la difesa dei suoi interessi.

L'assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista, autorizzandolo ad informare Assista sullo svolgimento del caso e mettere a sua disposizione tutti i documenti rilevanti del caso.

Quando il ricorso a un avvocato all'estero si rende necessario, egli è designato di comune accordo tra l'assicurato e Assista.

## 14. Procedimento arbitrale

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista sulle probabilità di successo di una misura Assista notifica la sua posizione senza indugio e per iscritto, e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni dalla notifica della decisione, ad una procedura arbitrale. Se l'assicurato non richiede l'avvio del procedimento arbitrale entro il termine, si ritiene vi abbia rinunciato. Dal momento della ricezione della presa di posizione di Assista, l'assicurato è responsabile della difesa dei suoi interessi e deve provvedere personalmente ad intraprendere ogni misura atta a salvaguardarli, in particolare a preservare eventuali termini.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati da ogni parte in misura della metà ciascuno, e verranno posti a carico della parte soccombente. Se una delle parti non versa l'anticipo di spese richiesto, è ritenuto che riconosce la presa di posizione dell'altra parte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico e per quanto qui non indicato si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se nel caso di un rifiuto della prestazione assicurativa l'assicurato intenta un processo a sue spese e ottiene, con sentenza cresciuta in giudicato, una soluzione più favorevole della posizione indicata in forma scritta da Assista o del risultato del procedimento arbitrale, Assista si assume le necessarie spese conformemente alle proprie condizioni generali di assicurazione.



## 15. Violazione degli obblighi

Se l'assicurato viola, per propria colpa, i suoi obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il suo dovere di informazione e collaborazione, Assista ha il diritto di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

In particolare, in caso di violazione da parte dell'assicurato dei suoi doveri di collaborazione, Assista gli impartisce un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 39 LCA.

## Sempre al vostro servizio nei 8 servizi giuridici in tutta la Svizzera

Assista Protection juridique SA  
Chemin de Blandonnet 4  
Case postale 820  
1214 **Vernier**  
Tel. +41 58 827 21 00  
Fax +41 58 827 51 07

Assista Rechtsschutz AG  
Uferstrasse 10  
Postfach 277  
4414 **Füllinsdorf**  
Tel. +41 58 827 65 63  
Fax +41 58 827 51 56

Assista Protection juridique SA  
Place Pépinet 1  
Case postale 5016  
1002 **Lausanne**  
Tel. +41 58 827 15 50  
Fax +41 58 827 50 52

Assista Rechtsschutz AG  
Brunnhofweg 37  
Postfach  
3001 **Bern**  
Tel. +41 58 827 66 66  
Fax +41 58 827 51 67

Assista Protection juridique SA  
Rue du Temple-Neuf 11  
Case postale 3166  
2001 **Neuchâtel**  
Tel. +41 58 827 17 70  
Fax +41 58 827 17 69

Assista Rechtsschutz AG  
Gotthardstrasse 62  
Postfach  
8027 **Zürich**  
Tel. +41 58 827 65 66  
Fax +41 58 827 50 43

Assista Protezione giuridica  
SA Viale Stazione 8a  
Casella postale 2771  
6501 **Bellinzona**  
Tel. +41 58 827 65 62  
Fax +41 58 827 51 57

Assista Rechtsschutz AG  
Poststrasse 18  
9000 **St. Gallen**  
Tel. +41 58 827 65 64  
Fax +41 58 827 51 55

Annunciate il vostro sinistro sul sito  
[www.tcs.ch/sinistro](http://www.tcs.ch/sinistro)

**Assista Protezione giuridica SA**  
Chemin de Blandonnet 4  
Casella postale 820  
1214 Vernier GE  
Tel. 0844 888 111  
Fax 0844 888 112  
[www.tcs-protezione-giuridica.ch](http://www.tcs-protezione-giuridica.ch)